

## INFORMATIVA N. 11/2013

**Contribuenti minimi**  
**Svolgimento di attività con studio di settore**  
**Proroga dei termini di versamento**

### INDICE

1	Premessa .....	2
2	Contribuenti interessati .....	2
2.1	<i>Contribuenti per i quali ricorrono cause di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore .....</i>	<i>2</i>
2.2	<i>Contribuenti "minimi" .....</i>	<i>2</i>
2.3	<i>Soci di società e associazioni "trasparenti" .....</i>	<i>2</i>
2.4	<i>Contribuenti "estranei" agli studi di settore .....</i>	<i>2</i>
3	Versamenti interessati dalla proroga .....	3
3.1	<i>Versamento dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti .....</i>	<i>3</i>

## 1 PREMESSA

È stato approvato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che **proroga** i termini per i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2013 e IRAP 2013:

- **in scadenza il 17.6.2013** (in quanto il giorno 16 cade di domenica);
- in relazione ai **contribuenti interessati dagli studi di settore**.

A differenza dello scorso anno, la proroga **non** è prevista in relazione a **tutte le persone fisiche**, ma solo nei confronti di quelle interessate dagli studi di settore e ai **contribuenti minimi**.

## 2 CONTRIBUENTI INTERESSATI

La proroga interessa i contribuenti che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati **elaborati gli studi di settore**;
- dichiarano **ricavi o compensi** di ammontare **non superiore a 5.164.569,00 euro**.

Nei confronti dei suddetti soggetti che possono beneficiare della proroga, i versamenti devono essere eseguiti:

- entro l'**8.7.2013** (invece del 17.6.2013) senza alcuna maggiorazione;
- dal 9.7.2013 al **20.8.2013**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.

### 2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE O INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Con il comunicato stampa 13.6.2013 n. 94, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato che rientrano nella proroga in esame anche i soggetti per i quali operano:

- **cause di esclusione** dagli studi di settore, per inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, ecc.;
- **cause di inapplicabilità** degli studi stessi.

### 2.2 CONTRIBUENTI "MINIMI"

La proroga riguarda anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime fiscale agevolato dei c.d. "**nuovi contribuenti minimi**", se svolgono **attività economiche** per le quali sono **previsti** gli studi di settore, ancorché essi siano **esclusi** per legge dalla relativa applicazione.

### 2.3 SOCI DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI "TRASPARENTI"

La proroga in esame interessa anche:

- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali "trasparenti".

### 2.4 CONTRIBUENTI "ESTRANEI" AGLI STUDI DI SETTORE

Per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, **sia persone fisiche che soggetti diversi**, rimangono fermi i termini ordinari:

- del **17.6.2013**, senza maggiorazione di interessi;
- ovvero del **17.7.2013**, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse.

### 3 VERSAMENTI INTERESSATI DALLA PROROGA

In relazione ai **soggetti** che **possono beneficiare** della **proroga**, sono differiti all'8.7.2013 o al 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) i termini per i versamenti:

- derivanti dai modelli **UNICO 2013** e **IRAP 2013** oppure **comunque collegati** alle scadenze previste per le imposte sui redditi.

Si tratta, in particolare, dei versamenti riguardanti:

- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRPEF** o dell'**IRES**;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'**IRAP**;
- il saldo 2012 dell'**addizionale regionale IRPEF**;
- il saldo 2012 e l'eventuale acconto 2013 dell'**addizionale comunale IRPEF**;
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 della "**cedolare secca** sulle locazioni";
- il saldo 2012 dell'**imposta sostitutiva** del 10% per i soggetti che adottano il regime per le **nuove iniziative produttive** (c.d. "forfettini");
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 dell'imposta sostitutiva del 5% dovuta dai "**nuovi contribuenti minimi**";
- il saldo 2012 dell'imposta sostitutiva sul **capital gain** e dell'imposta sostitutiva del 10% sui **premi di produttività** dei lavoratori dipendenti privati;
- il saldo 2012 del **contributo di solidarietà** del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
- le altre **imposte sostitutive** o **addizionali** che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi;
- l'**IVA** dovuta per l'adeguamento agli **studi di settore** (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%);
- il saldo 2012 e l'eventuale primo acconto 2013 delle **imposte patrimoniali** dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (**IVIE** e/o **IVAFE**);
- il **diritto annuale** per l'iscrizione o l'annotazione nel **Registro delle imprese**.

#### **3.1 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCianti E PROFESSIONISTI**

In relazione ai **contribuenti** che possono **beneficiare** della **proroga** in esame, i suddetti termini dell'8.7.2013 e del 20.8.2013 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano anche al versamento del **saldo** per il **2012** e del **primo acconto** per il **2013** dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell'INPS.

#### **Soci di srl "non trasparenti"**

Il differimento all'8.7.2013 (ovvero al 20.8.2013 con la maggiorazione dello 0,4%) **si applica** anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai **soci di srl**, artigiane o commerciali:

- interessate dalla **proroga** in esame ma che **non** applicano il regime di "**trasparenza fiscale**".

Tale proroga è però strettamente legata ai suddetti versamenti contributivi e **non può estendersi** ad altri importi dovuti (es. IRPEF e relative addizionali o imposte sostitutive) che non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

**Studio dr. Renzo Gorini**